Protocollo 0016806/2026 del 07/10/202613:41:47

Opuscolo informativo contenente le "*Procedure di sicurezza per lo svolgimento delle mansioni professionali*"

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008

Istituto Comprensivo "Marco D'Oggiono"
via Vittorio Veneto, 2 – 23848 Oggiono (LC)

D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008

Edizione	***Descrizione***	***Revisione***
Zero	a cura di G. Rosselli	Rev_000
	data certa:	01/09/2026

Figura	***Nominativo***	***Firma***[1]
Datore di lavoro	*prof.ssa Pierina Lucia Montella*	
RSPP	*dott. Gianfranco Rosselli*	Gianfranco Rosselli Firmato digitalmente da Gianfranco Rosselli Data: 2026.09.21 18:09:00 +02'00'
RLS	*sig.ra Liliana Zaccaria Comi*	

[1] L'apposizione delle firme è finalizzata all'assolvimento del comma 2 dell'Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi" che si riporta per intero "Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, "può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e "[deve avere data certa]"deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato"

SOMMARIO

1. Premessa 3
2. Informazione e formazione 3
3. Il Dirigente Scolastico come datore di lavoro 4
4. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 5
5. Addetti al servizio antincendio 6
6. Addetti al primo soccorso 6
7. Addetti all'evacuazione 7
8. La sorveglianza sanitaria e il medico competente 7
9. I rischi negli ambienti di lavoro 7
   - 9.1 I rischi connessi alle attività didattiche 7
   - 9.2 I rischi connessi alle attività laboratoriali 8
   - 9.3 I rischi connessi alle attività di educazione fisica 8
   - 9.4 Rischio chimico 9
   - 9.5 Rischio biologico 9
   - 9.6 Movimentazione manuale dei carichi 10
   - 9.7 Rischio elettrico 10
   - 9.8 Rischio da uso videoterminali (VDT) 11
   - 9.9 Rischio stress lavoro – correlato 12
   - 9.10 Gestione delle emergenze 12
     - 9.10.1 I rischi connessi all'incendio 12
     - 9.10.2 Gestione dell'emergenza terremoto 16
     - 9.10.3 Attivazione del primo soccorso aziendale 17
10. Segnaletica di sicurezza 18

1. Premessa

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, denominato "***Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***" e che recepisce le nove Direttive CEE sulla sicurezza, ha introdotto una serie di obblighi per i Dirigenti Scolastici, per i preposti e per i lavoratori. Lo stesso decreto fissa una serie di norme (di seguito riassunte e schematizzate) stabilendo, fra l'altro, per il Dirigente Scolastico l'obbligo dell'informazione agli operatori scolastici ed agli utenti sui temi della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro. Il presente manuale è stato realizzato per adempiere a quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 81/2008, al fine di consentire a tutti gli utenti della scuola un'informazione generale omogenea.

2. Informazione e formazione

Nella quotidianità l'informazione e la formazione vengono spesso trattate insieme e confuse, ma diverse sono le definizioni e diverse le modalità con cui si procede all'informazione ed alla formazione.

L'"***INFORMAZIONE***" viene definita, ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, come il "*complesso delle attività dirette a fornire **conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*".

La "***FORMAZIONE***", invece, è definita come il "*processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di **competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi*".

L'informazione quindi prende in considerazione:

- i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte nella scuola;
- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. n. 81/2008;
- i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- i rischi specifici cui si è esposti in relazione alle attività svolte, le normative di sicurezza e le disposizioni del datore di lavoro in materia;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e di preparati pericolosi, le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

La formazione dei lavoratori per i lavoratori prevede:

- un modulo di formazione generale, dedicato ai concetti in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, della durata di 4 ore e uguale per tutti i settori ATECO;
- un modulo di formazione specifica, che tratta i rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

In definitiva, la **durata minima complessiva**, come riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dei corsi di formazione per i lavoratori degli istituti scolastici, in base alla classificazione dei settori, prevede 4 ore di Formazione Generale ed 8 ore di Formazione Specifica, per un totale di **12 ore**.

3. Il Dirigente Scolastico come datore di lavoro

Negli istituti scolastici il **datore di lavoro** è individuato nel **Dirigente Scolastico**, ai sensi del D.M. 21 Giugno 1996 n. 292 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), del T.U. Il D. Lgs. 81/2008 impone allo stesso **l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza,** con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti. Gli obblighi non delegabili del dirigente scolastico/datore di lavoro, indicati nell'art. 17 del D. Lgs. 81/08, sono:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Allo stesso dirigente scolastico/datore di lavoro compete il compito di porre in essere vari altri adempimenti di carattere generale, previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08, tra i quali:

- definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di primo soccorso;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- designare i lavoratori Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- designare il medico competente;
- fornire ai lavoratori, quindi agli studenti equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/08, ove necessario, gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, anche attraverso i preposti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare idonee misure per la gestione delle emergenze in caso di incendio/terremoto e i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso; elaborare, quindi, il Piano di Emergenza (Piano di Evacuazione e Piano di Primo Soccorso);
- effettuare le prove di evacuazione almeno due volte all'anno;
- assicurare il controllo periodico dei presidi antincendio e dei presidi di primo soccorso;
- assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione per tutti i soggetti della prevenzione, nonché per tutti i lavoratori e studenti in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
- segnalare all'ente proprietario dell'edificio la necessità degli interventi strutturali e di manutenzione, indispensabili ad assicurare la sicurezza nella scuola;
- inviare i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria, se prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), alle periodiche visite di controllo;

- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 del D. Lgs. 81/08;
- comunicare all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Territorio gli infortuni sul lavoro, con prognosi superiore a tre giorni, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
- comunicare all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- convocare la riunione periodica di cui all'art. 35, almeno una volta all'anno;
- adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di prevenzione e protezione necessaria prevista dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08.

Per quanto concerne **le questioni di carattere strutturale e manutentivo degli edifici** scolastici, che sono di competenza degli **Enti Locali proprietari degli stessi immobili,** resta a carico del Dirigente scolastico attenersi al disposto di cui all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 81/08, e richiedere periodicamente allo stesso Ente Locale, ai sensi dell'art. 64 del citato D. Lgs. 81/08, anche che:

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi presenti nell'edificio scolastico vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute degli studenti e degli operatori scolastici;
- gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

La **valutazione dei rischi è,** quindi, **l'atto fondamentale** compiuto dal Dirigente scolastico/datore di lavoro, che ha l'obbligo di valutare ***TUTTI*** i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei prodotti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei posti di lavoro.

4. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), quale struttura di supporto al dirigente scolastico/datore di lavoro, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni alla scuola finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori. Il SPP è istituito dal Dirigente Scolastico, che nomina il Responsabile del Servizio (RSPP), al quale sono attribuiti i compiti di coordinamento, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione e protezione.

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:

- individuare i fattori di rischio presenti nella scuola;
- effettuare la valutazione dei rischi;
- individuare ed elaborare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure di prevenzione e protezione;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni:

- sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività della scuola in generale;
- sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- sui rischi specifici cui è sottoposto ogni lavoratore.

5. Addetti al servizio antincendio

Per ogni scuola e per ogni singola sede o plesso, il Dirigente Scolastico, sentito il RLS, designa gli addetti al servizio antincendio, ossia i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, i quali debbono a tal fine ricevere la specifica formazione prevista dall'art. 5 del D.M. 2 settembre 2021, secondo quanto previsto dall'allegato III dello stesso decreto. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere adeguatamente formati e, ove necessario, disporre di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti nell'istituzione scolastica. Il compito degli Addetti al Servizio Antincendio è quello di collaborare col Dirigente scolastico soprattutto per:

- vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione degli incendi;
- sensibilizzare gli operatori scolastici e gli allievi alla prevenzione incendi;
- vigilare affinché vengano mantenute sgombre le vie di fuga predisposte nel Piano di Evacuazione;
- controllare l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, le condizioni degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, segnalando eventuali manomissioni o inefficienze;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio;
- attuare le procedure per la segnalazione rapida dell'incendio, l'attivazione del sistema d'allarme e l'intervento dei VV.F.;
- mettere in opera, in caso di necessità, i mezzi di lotta antincendio disponibili ed in particolare gli estintori portatili per il primo intervento contro i principi d'incendio.

6. Addetti al primo soccorso

In ogni scuola, e in ogni plesso, deve essere disponibile l'attrezzatura minima con materiale occorrente al Primo Soccorso, e deve essere segnalato il locale adibito a tale uso. Il Dirigente scolastico, sentito il RLS, designa gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso (SPS), facendo in modo che siano presenti in numero adeguato per ogni plesso scolastico per ciascun turno di servizio, antimeridiano e pomeridiano. I nominativi degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso sono affissi all'Albo della Sicurezza. Si ritiene doveroso segnalare che, in caso di traumi gravi, il soccorso messo in atto da un soggetto inesperto potrebbe aggravare le condizioni dell'infortunato. I compiti degli Addetti al Primo Soccorso sono:

- assicurare l'efficienza dei presidi sanitari della scuola (cassetta di primo soccorso, ecc.);
- mantenere aggiornati i numeri telefonici dei soccorsi esterni ed effettuare le telefonate di emergenza;
- assistere la persona infortunata o colta da malore affinché non siano praticate azioni di soccorso inadeguate.

7. Addetti all'evacuazione

La gestione delle situazioni di **emergenza** nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto, o da altri pericoli gravi ed imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni:

- la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di panico;
- l'obbligo, per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.

Per la **gestione delle emergenze** sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari:

- la predisposizione di un **Piano di Evacuazione** delle persone;
- le **esercitazioni per l'esecuzione del piano** in situazioni simulate.

Sia il Piano di evacuazione, sia le esercitazioni, sono predisposte dal dirigente scolastico in stretta collaborazione con il RSPP. Il dirigente scolastico, sentito il RLS, designa gli Addetti al Servizio di Gestione dell'evacuazione, tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell'edificio. I lavoratori debbono ricevere un'adeguata informazione per svolgere i loro compiti e **non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.** Le vie di fuga e le uscite di sicurezza, oltre che essere riportate nelle planimetrie di ciascun piano dell'edificio e affisse in ogni locale (aule, laboratori, corridoi, palestra, uffici, ecc.), sono indicate anche da apposita segnaletica di sicurezza.

8. La sorveglianza sanitaria e il medico competente

Il Medico Competente sottopone i lavoratori interessati ai controlli clinici necessari e compila per ciascuno di essi una cartella sanitaria, da tenere aggiornata. Nella scuola potrebbe ricorrere la necessità della Sorveglianza Sanitaria nei confronti degli Assistenti Amministrativi nel caso in cui sia previsto l'utilizzo del videoterminale in modo sistematico e abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste. Il Medico Competente, oltre che sottoporre i lavoratori interessati ai controlli periodici, fornisce loro le istruzioni opportune, collabora nella valutazione dei rischi e partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione.

9. I rischi negli ambienti di lavoro

I rischi negli ambienti di lavoro ed in particolare nel contesto scolastico, in conseguenza dello svolgimento delle varie attività, possono essere divisi in tre categorie:

- rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica;
- rischi per la salute o rischi di natura igienico-ambientale;
- rischi per la sicurezza e la salute o rischi trasversali.

9.1 I rischi connessi alle attività didattiche

La normale attività didattica non comporta rischi particolari. Tuttavia, si possono individuare delle attività che portano a possibili situazioni di rischio. In particolare:

- durante l'entrata o l'uscita degli allievi, all'intervallo, al cambio dell'ora, durante lo spostamento verso la palestra o verso i laboratori;
- durante le lezioni di educazione fisica;
- nelle attività laboratoriali;

- nell'uso dei videoterminali;
- per i collaboratori scolastici nell'uso di prodotti di pulizia e nella movimentazione di carichi;
- per il personale amministrativo nell'uso di stampanti e fotocopiatrici;
- per tutti, riguardo il rischio incendio;
- per tutti, riguardo il rischio elettrico.

Si rappresentano le regole generali da osservare:

- è obbligatorio attenersi alle disposizioni che regolano l'ingresso e l'uscita dall'edificio scolastico;
- è obbligatorio osservare le disposizioni impartite attraverso la segnaletica di sicurezza o degli ordini scritti;
- non accedere in luoghi in cui l'accesso è riservato;
- è vietato fumare in tutti i locali interni dell'edificio scolastico e nel cortile;
- è vietato usare le uscite di emergenza se non in caso di necessità;
- nei corridoi, in cortile e sulle scale è vietato correre, spingersi e compiere azioni o gesti che possano determinare situazioni di pericolo;
- è vietato ingombrare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
- è obbligatorio mantenere ordine e pulizia in tutti i locali della scuola;
- le attività in laboratorio e in palestra devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti ,cui spetta il compito di indicare il corretto utilizzo di apparecchiature ed attrezzature e di responsabilizzare gli allievi sul rispetto delle regole;
- è vietato poggiare lattine, bottigliette d'acqua o di altri liquidi su apparecchiature elettriche quali computer, televisori, proiettori etc.

9.2 I rischi connessi alle attività laboratoriali

È considerato laboratorio ogni locale (es aula informatica o area della scuola) dove gli allievi svolgono attività diverse dalla normale o tradizionale attività di insegnamento, attraverso l'ausilio di attrezzature e sostanze. Il rischio principale è connesso alle attrezzature, agli strumenti, alle sostanze chimiche utilizzate in maniera errata o difforme dalle indicazioni dei costruttori o dalle indicazioni dei docenti ed assistenti di laboratorio. Gli allievi devono essere invitati a prendere visione delle norme di sicurezza affisse nei laboratori e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni ed i divieti contenuti nel Regolamento Laboratori chiedendo ai docenti e/o agli assistenti tecnici eventuali chiarimenti. Le esercitazioni dovranno essere svolte sotto la guida e la vigilanza dei docenti. I docenti, in collaborazione con il personale addetto, controlleranno le apparecchiature prima dell'uso ed illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne, controlleranno l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva e individuale, ne esigeranno l'uso da parte degli allievi e daranno istruzioni per una corretta esecuzione delle operazioni. L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto ed agli allievi non accompagnati dai docenti.

9.3 I rischi connessi alle attività di educazione fisica

Nello svolgimento delle attività di Ed. Fisica sono presenti rischi specifici in relazione all'uso di attrezzi ed alle difficoltà dei vari esercizi. L'azione impropria può comportare infortunio sull'attrezzo, ovvero per urto contro il suolo, per cadute in piano o contro parti fisse dell'impianto. Gli insegnanti devono impartire tutte le istruzioni del caso, controllando l'efficienza degli attrezzi. È sufficiente, ai fini della sicurezza, avere prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti. È opportuno, quindi, che i docenti:

- diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti, quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi;
- evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità degli allievi;
- controllino sempre l'efficienza degli attrezzi utilizzati.

9.4 Rischio chimico

Nella scuola il rischio chimico viene valutato principalmente in relazione a due situazioni diverse in cui vengono impiegati agenti chimici:

- in riferimento ai **collaboratori scolastici,** durante le **operazioni di pulizia;**
- in riferimento ai **docenti (teorici e pratici), assistenti tecnici e studenti,** durante le **attività di laboratorio di chimica.**

Nei confronti dei **collaboratori scolastici,** il rischio chimico durante le operazioni di pulizia non comporta, di norma, particolari problemi (il livello di rischio è "irrilevante"), in quanto sono in uso dei prodotti di pulizia e igienizzanti di ridotta nocività. Tra le misure di prevenzione e protezione che i collaboratori scolastici debbono porre in atto durante le operazioni di pulizia, oltre che l'aerazione dei locali, vi sono anche quelle di **evitare l'incauta miscelazione di detergenti e di usare solo contenitori originali mantenendo l'etichetta;** per evitare l'insorgere di eventuali dermatiti irritative viene indicato l'uso, come **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),** dei guanti in lattice o di vinile. In merito all'uso dei prodotti di pulizia e degli igienizzanti, i collaboratori scolastici dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle rispettive **"Schede di sicurezza"** e **"Schede tecniche".**

In merito alle esercitazioni svolte nei **laboratori di scientifici** in cui si fa uso di agenti chimici, viene adottata dai docenti, come misura di tutela prevista dall'art. 15, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/08, la **"sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso".** Gli stessi docenti sono tenuti, altresì, a far rispettare agli studenti il **"Regolamento del Laboratorio"** e la **"Cartellonistica di Sicurezza"** esposti all'interno di ciascun laboratorio.

9.5 Rischio biologico

Il rischio biologico deriva dalla possibilità di entrare quotidianamente in contatto con alunni che possono essere affetti da varie malattie infettive trasmissibili, tra le quali varicella, morbillo, parotite, rosolia. Tali malattie diventano particolarmente pericolose se contratte in gravidanza, in quanto possono provocare effetti dannosi sul nascituro. Il rischio di contagio può essere connesso con alcune specifiche operazioni, quali il contatto diretto con gli studenti. È possibile, inoltre, in relazione all'età degli studenti, il verificarsi di piccole ferite con fuoriuscite di sangue, che rappresentano altre possibili fonti di contagio di agenti biologici per l'insegnante. Come misure di prevenzione e protezione nei confronti del rischio biologico vengono indicate:

- l'adozione di idonee procedure nell'assistenza igienica agli alunni disabili e negli interventi di primo soccorso e di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (guanti in lattice);
- la manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento;
- idonea ventilazione e adeguati ricambi d'aria;
- adeguate procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi;
- mascherine in caso di soggetti allergici.

Si rimanda alla normativa vigente e ai Regolamenti della scuola l'approfondimento delle suddette categorie di rischio.

9.6 Movimentazione manuale dei carichi

Per "movimentazione manuale dei carichi" si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano **rischi da patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso – lombari (Rischio ergonomico).**

La movimentazione manuale dei carichi nelle istituzioni scolastiche viene normalmente effettuata:

- **dai collaboratori scolastici:**
  a) durante la movimentazione manuale di cattedre, armadietti, attrezzature; movimentazione di contenitori d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti;
  b) assistenza e sollevamento di alunni diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta di deambulare autonomamente, sia nelle scuole dell'infanzia che in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- **dai docenti della scuola dell'infanzia,** nella fase di assistenza e sollevamento dei bambini e dai **docenti di sostegno,** in tutte le scuole, durante l'assistenza e sollevamento di alunni diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente.

Per le suddette categorie di personale si raccomanda di seguire, in occasione delle operazioni di sollevamento e spostamento, degli accorgimenti, tra i quali:

- In caso di sollevamento e trasporto del carico:
  a) flettere le ginocchia e non la schiena;
  b) mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo;
  c) evitare movimenti bruschi o strappi;
  d) nel caso si movimentino scatole, sacchi, imballaggi di vario genere, verificare la stabilità del carico interno, per evitare sbilanciamenti o movimenti bruschi e/o innaturali;
  e) assicurarsi che la presa sia comoda e agevole;
  f) effettuare le operazioni, se necessario, in due persone.
- In caso di spostamento dei carichi:
  a) evitare le rotazioni del tronco, ma effettuare lo spostamento di tutto il corpo;
  b) tenere il peso quanto più possibile vicino al corpo;
  c) in caso di spostamento di mobili o casse: evitare di curvare la schiena in avanti o indietro; è preferibile invece appoggiarla all'oggetto in modo che sia verticale e spingere con le gambe.
- In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte:
  a) evitare di compiere movimenti che facciano inarcare troppo la schiena; qualora non si arrivi comodamente al ripiano, utilizzare una scala.

9.7 Rischio elettrico

Il rischio elettrico deriva dagli effetti e dai danni che la corrente elettrica può provocare sul corpo umano, a causa del contatto fisico tra persona e parti sotto tensione elettrica (così detto rischio di elettrocuzione o di folgorazione). Le cause di questo fenomeno derivano dalla vetustà di impianti ed apparecchiature ed anche dalla eccessiva dimestichezza che normalmente si ha con le apparecchiature elettriche. L'unico modo per evitare infortuni di natura elettrica è quello di disporre

di impianti e di apparecchiature che rispettino le norme di sicurezza. Tra le principali misure di prevenzione da osservare si esemplificano le seguenti:

- prima di effettuare il collegamento, controllare sempre le condizioni generali dell'apparecchiatura (cavo elettrico non deteriorato, assenza di possibilità di contatti diretti con conduttori scoperti, integrità della carcassa dell'apparecchiatura);
- le prolunghe possono essere fonte di pericolo se non usate con attenzione: fare attenzione che le prolunghe e i cavi di alimentazione non siano messi a contatto con spigoli od oggetti che possono lacerarli;
- le prolunghe vanno sempre rimosse dopo l'uso estraendo la spina dalla presa a muro senza tirare il cavo;
- evitare di alimentare contemporaneamente più apparecchi da una sola presa; in caso di necessità non utilizzare la spina multipla, ma la cosiddetta "ciabatta";
- non collegare spine non compatibili con le prese installate (si danneggia la presa e viene a mancare il collegamento a terra dell'apparecchio);
- non toccare eventuali fili scoperti (senza la guaina protettiva);
- disinserire le macchine e gli apparecchi elettrici al termine dell'orario di lavoro;
- segnalare sempre al dirigente scolastico ogni esigenza di sicurezza.

9.8 Rischio da uso videoterminali (VDT)

Per "videoterminalista" si intende la persona che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le pause di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nelle scuole possono rientrare in tale categoria di "lavoratori" gli assistenti amministrativi nel caso in cui sia dimostrato che rimangono applicati al videoterminale in modo continuativo per venti o più ore settimanali.

I rischi che si riscontrano nell'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali sono:

- disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo) e agli occhi;
- disturbi muscolari e scheletrici legati alla postura (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani) e all'attività fisico-intellettuale.

Generalmente questi disturbi sono dovuti:

- ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
- ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo di messa a fuoco;
- ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con conseguenti posture errate del corpo.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre l'affaticamento e i rischi per la vista sono le seguenti:

- eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;
- orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi e abbagliamenti;

- fare in modo che le sorgenti a soffitto, se non sono schermate, rimangano al di fuori della direzione dello sguardo, e che la linea tra l'occhio e la lampada formi un angolo di almeno 60° con l'orizzonte;
- i caratteri dello schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;
- la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 50 e i 70 centimetri.

Gli stessi lavoratori, *qualora svolgano quest'attività per almeno due ore consecutive,* hanno diritto ad una interruzione, mediante una pausa o un cambiamento di attività. Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche decentrata. In mancanza di questa, il lavoratore ha comunque diritto ad una **pausa di quindici minuti ogni due ore** di applicazione *continuativa* ai VDT. Le pause non possono essere cumulate all'inizio e al termine dell'orario di lavoro; esse sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e non possono essere riassorbite in caso di accordi che prevedano una riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

9.9 Rischio stress lavoro – correlato

Lo stress viene definito come una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. "***Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute (…). Lo stress lavoro – correlato può essere causato da fattori come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc***." secondo l'Accordo Europeo 8.10. 2004. Quindi in tutte le scuole anche tale rischio, come disposto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08, deve essere valutato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente, pubblicate con Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.11.2010.

9.10 Gestione delle emergenze

Durante le attività didattiche e lavorative possono verificarsi situazioni di emergenza, che in una prima fase sono gestite dai docenti e dagli addetti alle emergenze e al primo soccorso, appositamente nominati. Se l'emergenza sussiste e non può essere gestita dagli addetti, si procede alla evacuazione dell'edificio e si richiede l'intervento dei soccorsi esterni. Le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel Piano di Emergenza predisposto dal Dirigente Scolastico e dal R.S.P.P. e i lavoratori incaricati della loro attuazione partecipano alle esercitazioni antincendio, che vengono effettuate almeno due volte l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

9.10.1 I rischi connessi all'incendio

Il rischio incendio è uno dei fattori più importanti perché presente in qualsiasi attività lavorativa. Gli incendi rientrano tra gli eventi disastrosi e vanno assolutamente evitati. Il pericolo di incendio può essere determinato:

- dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili;
- da comportamenti umani errati o dolosi;
- da cause esterne naturali (fulmini, propagazione dall'esterno ecc.);
- da uso di fiamme libere;
- da sigarette;
- da impianti elettrici difettosi, non protetti o sovraccarichi.

La combustione è una reazione chimica sufficientemente rapida tra combustibile (sostanza gassosa, liquida o solida) e ossigeno che si sviluppa senza limitazione nello spazio e nel tempo. Gli elementi fondamentali per lo sviluppo di un incendio sono:

- il combustibile, ovvero la sostanza in grado di bruciare (legno, carta, benzina, gas, ecc.);
- il comburente, ovvero la sostanza che permette al combustibile di bruciare (ossigeno contenuto nell'aria);
- il calore (fornito da fiammifero, accendino, corto circuito, fulmine che causano l'innesco della combustione).

Questi tre elementi sono rappresentati attraverso uno schema grafico chiamato "triangolo del fuoco".

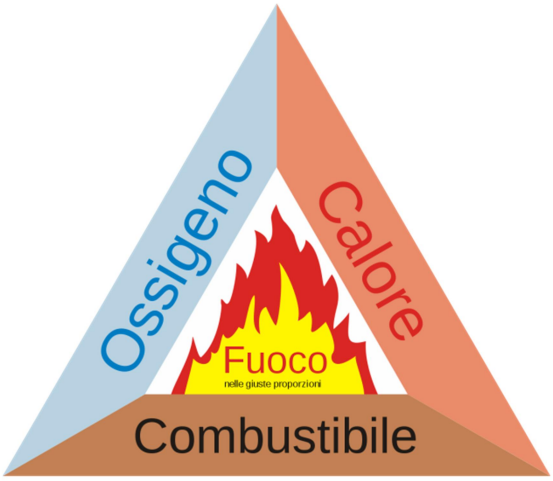

I danni possono essere diretti alle persone (ustioni, intossicazione, asfissia), alle cose (combustione e propagazione dell'incendio, corrosione, degrado superficiale) o indiretti, derivanti dal crollo di strutture, dall'esplosione di recipienti o dalla fuoriuscita di sostanze.

Per spegnere un incendio è necessario interrompere il triangolo del fuoco, agendo su uno dei tre elementi che lo compongono.

Conseguentemente, si individuano tre possibili azioni:

- sottrazione dei combustibili dall'incendio;
- soffocamento, impedendo il contatto tra l'aria e l'ossigeno e i materiali incendiati;
- raffreddamento, fino ad abbassare la temperatura al di sotto di quella di accensione dei materiali.

Le tre azioni possono essere esercitate simultaneamente. In tal caso l'azione di spegnimento è più efficace.

Le regole da rispettare per prevenire l'insorgere di un incendio sono:

- evitare comportamenti ed azioni che possano generare principi d'incendio;
- non utilizzare in modo improprio interruttori elettrici e apparecchi elettrici di qualsiasi natura;
- spegnere sempre le apparecchiature elettriche dopo l'utilizzo (TV, videoregistratori, computer);

- è vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi e tutto ciò che possa innescare l'incendio in cestini di carta, contenitori rifiuti ecc.;
- non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili;
- segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici;
- verificare che nessun materiale sia depositato davanti agli estintori, alle bocchette antincendio, ai passaggi ed alle uscite di emergenza;
- controllare periodicamente l'efficienza dei mezzi antincendio (personale autorizzato);
- è vietato accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli;
- è vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga o bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza;
- limitare l'utilizzo delle prese multiple;
- evitare grovigli di cavi e riparazioni volanti;
- prevedere la giusta aerazione dei dispositivi elettrici;
- impiegare fornelli elettrici in condizioni controllate;
- non depositare carta o altri materiali infiammabili in prossimità di dispositivi o cavi elettrici;
- riporre la carta e altri materiali infiammabili in modo ordinato e in quantità limitata.

9.10.1.1 Gestione dell'emergenza incendio

Chi rileva o viene a conoscenza di un qualsiasi principio di incendio deve:

- avvertire immediatamente gli addetti antincendio, i cui nominativi sono riportati nel piano di emergenza e nel documento INFO_2_ORGANIGRAMMA;
- se gli addetti antincendio non sono immediatamente reperibili, nella misura in cui ci si sente capaci, cercare l'origine del fuoco e provare a spegnere l'incendio con qualsiasi mezzo;
- informare il Dirigente Scolastico o il suo sostituto sulla fonte del pericolo quando scatta un allarme automatico dell'impianto di rilevazione fumo, gas o altro;
- se non si riesce a fare nulla di ciò, avviarsi attraverso il percorso più breve in una zona sicura.

9.10.1.2 Cosa fare in caso di incendio

L'emergenza, nella prima fase, durante la quale l'incendio è controllabile, è gestita dagli addetti antincendio che, avvertiti tempestivamente, si recheranno sul posto e cercheranno di spegnere l'incendio. Se non è possibile spegnere l'incendio con i mezzi a disposizione, si procede con la chiamata ai vigili del fuoco e con l'evacuazione dall'edificio. Per limitare i danni derivanti da incendio, sono state poste in essere misure di salvaguardia:

- predisposizione nei locali della scuola di idonea segnaletica antincendio (uscite di emergenza, estintori, allarmi, divieti);
- organizzazione ed effettuazione di prove periodiche di evacuazione.

9.10.1.3 Attivazione delle procedure di evacuazione dell'edificio

Se l'incendio si trova già nella fase generalizzata e non è controllabile, si deve procedere all'evacuazione dell'edificio nel più breve tempo possibile. Il responsabile dell'emergenza emana il segnale di evacuazione dell'edificio scolastico e si deve procedere ad abbandonare l'edificio scolastico nel più breve tempo possibile. È necessario rispettare le indicazioni di seguito riportate per garantire un deflusso ordinato dell'edificio scolastico. L'evacuazione delle varie zone dell'istituto ***DEVE AVVENIRE CON ORDINE E CALMA***, poiché fughe disordinate e precipitose

potrebbero provocare incidenti gravi. All'emanazione del segnale di evacuazione dell'edificio scolastico bisogna quindi seguire le seguenti indicazioni:

a) Norme valide per tutti in caso di evacuazione

Le seguenti indicazioni devono essere seguite da tutti gli utenti presenti all'interno dell'edificio:

- abbandonare il posto di lavoro evitando di portare con se oggetti ingombranti (ombrelli, borse, libri ecc.);
- chiudere la porta se il locale è stato sgombrato;
- dirigersi verso l'uscita seguendo le indicazioni dei cartelli e delle planimetrie affisse nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle scale;
- non usare ascensori (se non appositamente abilitati all'uso in emergenza);
- non scendere le scale di corsa;
- non accalcarsi nei posti di transito;
- assumere un comportamento ragionevole;
- evitare, per quanto possibile, le manifestazioni di panico;
- in caso di incendio diffuso con corridoi invasi completamente dal fumo, non uscire dalla stanza e non aprire le finestre se non per segnalare la presenza.

b) Comportamento dei docenti in caso di evacuazione

Le seguenti indicazioni devono essere seguite da tutti i docenti all'interno dell'edificio:

- interrompere immediatamente ogni attività;
- tralasciare il recupero di oggetti personali;
- prelevare e portare con sé la cartellina con i documenti della sicurezza di cui ogni classe è dotata per effettuare un controllo delle presenze una volta raggiunta l'area di raccolta o un luogo sicuro;
- seguire le operazioni di evacuazione avvalendosi della collaborazione degli addetti alla sicurezza di piano e del personale ausiliario, quindi far disporre gli alunni in fila indiana (la fila sarà aperta da due alunni come APRI-FILA e chiusa da due alunni CHIUDI-FILA), farli camminare in modo sollecito sul lato del corridoio assegnato e fargli raggiungere il punto esterno stabilito, indicato nella piantina come area/punto di raccolta;
- una volta raggiunta la zona di raccolta, effettuare l'appello;
- manifestare sempre decisione nei comandi senza tradire apprensione o panico;
- intervenire laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a condizioni di panico;
- raggiunta l'area di raccolta i docenti provvederanno ad effettuare la ricognizione degli alunni.

Nel caso in cui gli alunni si trovino in bagno o nel corridoio, al segnale di evacuazione occorre che si accodino alla prima classe che incontrano lungo il percorso di esodo e, raggiunto il punto di raccolta, ricongiungersi alla propria classe.

c) Comportamento degli allievi in caso di evacuazione

Gli allievi devono adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale di allarme, cui seguirà l'ordine di ***EVACUAZIONE***:

- interrompere immediatamente le attività;

- tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle ecc.);
- mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo, disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai due alunni designati come ***APRI-FILA*** e chiusa dai due ***CHIUDI-FILA***);
- seguire le istruzioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle precedenze;
- camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e, senza spingere i compagni, recarsi immediatamente verso il proprio gruppo classe, quando l'allarme sorprendesse gli alunni che si trovino in altra parte dell'edificio (servizi, corridoi ecc.);
- raggiungere la zona esterna indicata nella planimetria come area/punto di raccolta;
- collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima dell'esodo e dopo lo sfollamento;
- nel caso di contrattempi di qualsiasi genere che richiedano un'improvvisa modificazione delle indicazioni del "Piano di Evacuazione ed Emergenza", attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante.

d) Comportamento del personale ausiliario in caso di evacuazione

Il personale di portineria provvede alle seguenti operazioni:

- apre i cancelli di ingresso della scuola, all'inizio della giornata, lasciandoli aperti fino alla fine dell'orario scolastico;
- impedisce l'ingresso agli estranei;
- collabora alle operazioni di sgombero del corridoio;
- si accerta che non vi sia la presenza di persone nei locali (aule, bagni, laboratori) dopo lo sgombero;
- dopo avere verificato che non ci sia nessuno, abbandona l'edificio.

e) Norme per i visitatori in caso di evacuazione (genitori, tecnici esterni, rappresentanti libri ecc.)

Al suono del segnale di evacuazione, i visitatori si dirigono verso la più vicina via di fuga e raggiungono il punto di raccolta, oppure si aggregano al primo dipendente che incontrano, attenendosi alle sue istruzioni.

9.10.2 Gestione dell'emergenza terremoto

Se ci si trova in un luogo chiuso:

- mantenere la calma;
- non precipitarsi subito fuori, ma restare in classe e ripararsi sotto il banco o sotto l'architrave della porta o vicino ai muri portanti, fino al termine della scossa;
- allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali libri, strumenti, apparati elettrici e stare attenti alla caduta di oggetti;
- se ci si trova nel corridoio o sulle scale, entrare nell'aula più vicina;
- dopo la scossa, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio con le stesse procedure prima descritte in caso di incendio, senza usare ascensori e raggiungendo il punto di raccolta;
- durante l'evacuazione aprire le porte e muoversi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale e i pianerottoli, prima di avventurarvisi sopra spostarsi lungo i muri,

anche discendendo le scale (possibilmente in fila indiana) in quanto queste aree sono strutturalmente più robuste.

Se ci si trova all'aperto:

- mantenere la calma;
- allontanarsi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche;
- cercare un posto libero da oggetti o manufatti che si trovano sopra la testa.

In ogni caso:

- non usare mai accendini o fiammiferi, perché potrebbero esserci fughe di gas;
- non spostare le persone traumatizzate, a meno che non siano in evidente immediato pericolo di vita.

9.10.3 Attivazione del primo soccorso aziendale

In caso di infortunio rilevante si richiederà, per la gestione dell'emergenza, l'intervento degli Enti di Soccorso. In caso di infortunio gli addetti al pronto soccorso devono tempestivamente intervenire per portare i primi soccorsi in accordo con la formazione e informazione ricevuta secondo quanto indicato nel Decreto 15 luglio 2003 n. 388. In caso di infortunio rilevante, non spostare la vittima dalla posizione in cui la si è rinvenuta (in quanto si possono avere ulteriori fratture), a meno che non si trovi esposta a rischi gravi o in pericolo di vita.

Gli addetti alla gestione delle emergenze (evacuazione e antincendio) coopereranno in modo da agevolare gli addetti al pronto soccorso.

Personale docente in occasione di infortunio ad un alunno.

L'insegnante in servizio mentre accade un infortunio ad un alunno a lui affidato deve:

- Ricordare di pensare prima alla sicurezza propria e degli altri allievi (onde non aggravare la situazione) e poi quella dell'infortunato;
- Restare calmo insieme agli altri allievi;
- Evitare che si crei ressa attorno all'infortunato;
- Valutare la gravità dell'accaduto;
- Prestare i primi soccorsi e, se è il caso, chiedere l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio;
- Se l'infortunio è lieve chiedere l'intervento del collaboratore scolastico in servizio e fare accompagnare l'allievo nella sala professori o nell'infermeria ed informare la segreteria affinché avverta il dirigente scolastico o il suo sostituto.

Altrimenti:

- se necessario, fare intervenire il 112; in tal caso, descrivere brevemente la situazione dell'alunno con malore;
- avvertire l'addetto al primo soccorso in servizio, che si reca sul posto ed attua quanto reputa responsabilmente di sua competenza;
- avvertire il dirigente scolastico o il suo sostituto, che valuta la situazione e decide, tra l'altro, se è il caso di avvertire immediatamente la famiglia dell'infortunato;

- attivare, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo avere trasmesso agli atti una relazione scritta dettagliata sull'accaduto.

10. Segnaletica di sicurezza

Nei luoghi di lavoro o dove vi sono pericoli devono essere visibilmente esposti cartelli antinfortunistici aventi lo scopo di attirare in modo rapido e chiaro l'attenzione dell'utenza della scuola su oggetti e situazioni pericolose. Uno degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi è quello di fare ricorso alla segnaletica in tutti i casi in cui i rischi non possono essere evitati o limitati con misure tecniche ed organizzative. La segnaletica di sicurezza ha pertanto lo scopo di:

- Avvertire e/o segnalare un rischio ed un pericolo;
- Vietare comportamenti pericolosi;
- Prescrivere comportamenti ai fini della sicurezza;
- Istruire e/o fornire indicazioni sulle uscite di sicurezza, sui mezzi di soccorso e di salvataggio.

I cartelli segnaletici sono caratterizzati da:

- forma geometrica;
- dimensioni;
- colore di sicurezza;
- colore di contrasto;
- simbolo.

Nel loro insieme queste caratteristiche consentono una rapida individuazione e interpretazione del cartello. Si hanno le seguenti tipologie di cartelli:

- segnali di divieto

- segnali di avvertimento

- segnali di salvataggio e soccorso

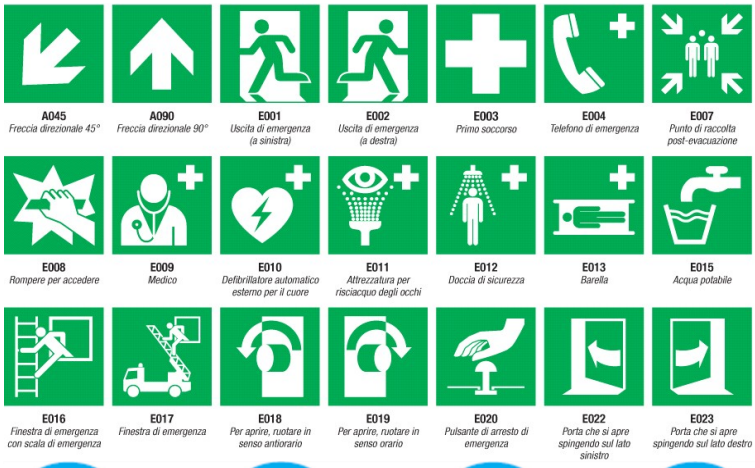

- segnali di prescrizione